

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI INDIRIZZO POLITICO.

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico del Comune di Rimini, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modifiche e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 2. Il Regolamento si applica al Sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale, ai componenti della Giunta Comunale.

Art. 2 Obblighi del Sindaco e componenti del Consiglio Comunale ad inizio mandato

- 1. Entro tre mesi dalla proclamazione il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale sono tenuti a depositare presso l'Ufficio incaricato:
 - una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b) una dichiarazione attestante le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
- 2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del precedente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato nonché dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi dovrà essere espressamente attestato dall'eletto.

Art. 3

Obblighi del Sindaco e componenti del Consiglio Comunale nel corso del mandato

- 1. Il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale sono tenuti a far pervenire, all'Ufficio incaricato, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, la seguente documentazione:
 - a) un'attestazione, anche negativa, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente;
 - b) una dichiarazione attestante le risultanze della suddetta dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza.
- 2. Ai suddetti adempimenti annuali si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Art. 4

Obblighi del Sindaco e componenti del Consiglio Comunale a fine mandato

- 1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, il Sindaco e i Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio incaricato una dichiarazione, anche negativa, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, gli stessi soggetti sono tenuti a depositare un'attestazione con le risultanze della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza.
- 2. Ai suddetti adempimenti si applica il secondo comma dell'articolo 2.
- 3. Il presente articolo non si applica nel caso di rielezione del Sindaco o del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 5 Obblighi dei componenti della Giunta Comunale

1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, - comma 1 punti a) e b) e comma 2-, 3 e 4 si applicano ai componenti della Giunta Comunale, i quali fanno pervenire all'Ufficio incaricato le dichiarazioni e attestazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale.

Art. 6 Modulistica

1. Le dichiarazioni e le attestazioni indicate nei precedenti articoli sono rese con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su moduli conformi a quelli predisposti dall'Ufficio incaricato.

Art. 7 Inadempimento

- 1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 2,3,4 e 5 i soggetti obbligati sono diffidati ad adempiente entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente per la Pubblicità e Trasparenza.
- 2. Nel caso di decorso infruttuoso del termine di cui al precedente comma 1, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro cinquecento a un massimo di Euro diecimila, commisurata alla gravità della violazione commessa.
- 3. L'accertamento delle violazioni è effettuato secondo il procedimento di cui alla legge n. 689/1981. Competente ad irrogare la sanzione è il Segretario Comunale.
- 4. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nel sito istituzionale del Comune.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ove debba procedersi all'adozione di sanzioni per violazione degli obblighi di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 8 Pubblicità

- 1. I dati patrimoniali e reddituali di cui agli articoli precedenti sono raccolti in apposito bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori Comunali, aggiornato annualmente, a cura del Segretario Generale.
- 2. Il bollettino viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune, in apposita sezione, entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e sino alla cessazione del mandato amministrativo o della carica elettiva.
- 3. Scaduto tale termine, i dati non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 9 Abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento per l'attuazione della Legge 5 luglio 1982 n. 441, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1146 del 29/10/1982.

Art. 10 Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 66, comma 4 dello Statuto Comunale.